

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990
TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E L'AZIENDA USL DI
PIACENZA PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE DI PIACENZA E LA CONDIVISIONE DI COMPETENZE
TECNICO-PROFESSIONALI IN MATERIA DI INGEGNERIA
CLINICA**

Tra

L' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA (di seguito AUSLMO), con sede legale in Via San Giovanni del Cantone n. 23 – 41121 Modena C.F. 02241850367 – PEC: auslmodena@pec.ausl.mo.it rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Luca Petraglia, autorizzato alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell' Azienda USL di Modena;

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA (di seguito AUSLPC), con sede legale in Piacenza, Via A. Anguissola n. 15 – C.F. e P.I. 9100250337 – PEC: protocollounico@pec.ausl.pc.it rappresentata nella persona del Direttore ad Interim U.O.C. Amministrazione Rete Ospedalariera e Territoriale dal Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Antonioni la quale interviene per conto ed in rappresentanza Direttore Generale, in forza della Deliberazione n. 227 del 13/05/2026 di aggiornamento del piano deleghe;

PREMESSO CHE

- l'Azienda USL di Piacenza è impegnata nelle attività propedeutiche connesse alla progettazione e alla successiva realizzazione del Nuovo

	Ospedale, con particolare riferimento alla definizione degli aspetti	
	organizzativi, funzionali, tecnologici e tecnico-operativi che	
	caratterizzeranno la nuova struttura;	
	• l'Azienda USL di Piacenza ha manifestato interesse ad avvalersi della	
	consolidata esperienza e delle specifiche competenze del Servizio Unico	
	Ingegneria Clinica (SUIC) dell'Azienda USL di Modena, maturate	
	nell'ambito della gestione delle tecnologie sanitarie e dell'organizzazione	
	dei relativi processi;	
	• l'Azienda USL di Modena ha espresso la propria disponibilità a collaborare,	
	nel rispetto delle esigenze istituzionali e organizzative aziendali;	
	• l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le Pubbliche	
	Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;	
	• le prestazioni in argomento verranno rese ai sensi degli articoli del CCNL	
	Funzioni Locali 2016/2018, e in particolare l'art. 84 comma 2 lettera a), che	
	definiscono i criteri generali per lo svolgimento dell'attività di consulenza	
	dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo, prevedendo,	
	tra l'altro, in tale ambito, la possibilità per le Aziende Sanitarie e	
	Ospedaliere di stipulare apposite convenzioni con soggetti terzi aventi ad	
	oggetto attività a pagamento;	
	• le Parti hanno individuato un interesse pubblico comune connesso allo	
	sviluppo della progettazione del Nuovo Ospedale di Piacenza e alla	
	valorizzazione delle competenze tecniche e organizzative maturate	
	nell'ambito dei processi di ingegneria clinica;	
	• le Parti ritengono pertanto opportuno disciplinare mediante accordo ai sensi	
		2

	dell'art.15 della Legge n. 241/1990, una collaborazione istituzionale	
	finalizzata alla condivisione di conoscenze, esperienze e competenze	
	professionali, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e buon	
	andamento dell'azione amministrativa;	
	• in base alla corrispondenza intercorsa e alle successive intese per le vie	
	brevi, è stato elaborato un testo concordato e condiviso della convenzione	
	da attivare tra le parti;	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	L'AUSLMO garantisce all'ASLPC la disponibilità di professionalità	
	qualificata nella figura di un ingegnere clinico di comprovata esperienza, per lo	
	svolgimento di attività a supporto allo studio, approfondimento, affiancamento	
	tecnico e supporto specialistico, funzionali alla definizione degli aspetti	
	organizzativi, tecnologici e tecnico-operativi connessi alla realizzazione del	
	Nuovo Ospedale di Piacenza, a supporto della Direzione Strategica. A tal fine	
	viene individuato in via preferenziale, l'Ing. Leo Traldi, attuale Direttore del	
	Servizio Unico Ingegneria Clinica, in considerazione delle specifiche	
	competenze professionali e dell'esperienza maturata nell'ambito della gestione	
	e programmazione delle tecnologie sanitarie. In particolare, le attività oggetto	
	della collaborazione saranno finalizzate alla pianificazione e programmazione	
	delle tecnologie sanitarie, alla loro integrazione nella nuova struttura	
	ospedaliera, alla valutazione della coerenza delle soluzioni progettuali rispetto	
	alle esigenze organizzative, funzionali e assistenziali dell'Azienda, nonché al	
	supporto tecnico-specialistico nelle interlocuzioni con i progettisti, i consulenti	
		3

e le strutture tecniche coinvolte nel progetto.

Art. 2 – Referenti della corretta esecuzione della convenzione

Ciascuna Azienda individua un referente tecnico e un referente amministrativo responsabili del coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione (esecuzione, rendicontazione, spesa e liquidazione).

I nominativi saranno comunicati reciprocamente all'atto dell'avvio della collaborazione.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

Le attività potranno essere svolte presso le sedi di AUSLPC oppure mediante l'utilizzo di strumenti telematici e piattaforme di collaborazione preventivamente autorizzate.

L'attività è stimata indicativamente nella misura di un accesso settimanale, compatibilmente con l'assolvimento delle attività istituzionali di competenza dell'AUSLMO, che dovranno essere in ogni caso prioritariamente garantite. Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente, per un massimo di 5 accessi mensili (massimo 8 ore ad accesso), ferma restando la necessità di concordare preventivamente tra le parti modalità, giornate ed orari di svolgimento dell'attività.

Art. 4 - Attività da remoto

Le attività svolte mediante collegamento da remoto sono equiparate, ai fini della rendicontazione e del riconoscimento economico, a quelle svolte in presenza. Le attività dovranno essere preventivamente concordate e adeguatamente tracciabili.

Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Per le attività di consulenza descritte in premessa l'AUSLPC corrisponderà al professionista un compenso orario pari a € 100,00(euro cento/00) oltre IVA di legge. L'ASL PC invierà mensilmente alla AUSLMO il riepilogo delle ore svolte, debitamente compilato e sottoscritto. Sulla base di tale riepilogo, l'AUSLMO provvederà ad emettere fattura elettronica mensile nei confronti di AUSLPC. Il compenso sarà accreditato dalla AUSL PC alla AUSLMO entro il termine di 60 giorni dalla data delle fatture. Gli importi corrisposti dall'AUSLPC per l'attività di consulenza dovranno affluire all'AUSLMO, la quale provvederà ad attribuire al professionista, in qualità di prestatore della consulenza, una quota pari al 95% del compenso maturato, con corrispondenza unitamente alla retribuzione del mese successivo a quello di effettivo incasso. La restante quota del 5% del compenso sarà trattenuta dall'AUSLMO secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale e aziendale vigente.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili ai rapporti tra Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7 – Copertura Assicurativa

Il professionista individuato per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione mantiene il proprio rapporto di lavoro con AUSLMO. AUSLPC, quale Azienda beneficiaria delle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione, garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dalle attività svolte dal professionista nell'esecuzione dell'incarico. AUSLPC risponde per la responsabilità civile verso terzi nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 7

novembre 2012, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta in ogni caso esclusa dalla copertura aziendale la responsabilità derivante da dolo o colpa grave, che rimane a carico del professionista secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per le suddette prestazioni, rese dal professionista dell'Azienda USL di Modena al di fuori dell'orario di servizio, le Aziende non assumono alcun onere assicurativo relativo agli infortuni, compresi quelli in itinere.

Sarà onere del professionista provvedere a stipulare direttamente e con oneri a proprio carico, apposita polizza assicurativa.

Art. 8 - Riservatezza e protezione dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni aziendali vigenti in materia. Le Parti garantiscono altresì la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione delle attività convenzionate.

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di proprietà dell'AUSLPC ed il consulente non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri enti, persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione dell'AUSLPC.

Art. 9 – Codice di comportamento, conflitto di interessi, incompatibilità e autorizzazioni

L'AUSLPC e l'AUSLMO si danno reciprocamente atto che la natura della collaborazione è sottoposta al rispetto dei principi etici e della deontologia professionale. La collaborazione riguarderà esclusivamente le prestazioni di

consulenza stabilite a norma della presente convenzione, restando escluso

qualsiasi tipo di coinvolgimento della AUSLMO e dei propri dipendenti nell'attività della AUSL PC.

Il professionista dell'AUSLMO individuato al fine di erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione, è tenuto, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, di cui al DPR 16 aprile 2013;

Il professionista è tenuto ad astenersi dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda di appartenenza, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei Codici etici e di comportamento adottati dalle rispettive Aziende. Le Parti richiamano integralmente le disposizioni aziendali vigenti in materia di conflitto di interessi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi extraistituzionali. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte previa autorizzazione dell'Azienda di appartenenza del professionista, al di fuori dell'orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata di sei mesi decorrenti dal 01 agosto 2026 con efficacia estesa anche al periodo eventualmente intercorso tra 01/08/2026 e la data di sottoscrizione della convenzione stessa

La convenzione potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 11 - Recesso

Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dalla presente convenzione

mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. Resta fermo l'obbligo di completare le attività già avviate, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 12 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione che non possa essere risolta bonariamente tra le Parti, è competente il Foro di Piacenza.

Art. 13 - Disposizioni finali

Le parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.

Qualunque modifica del presente atto potrà aver luogo solo se approvata per iscritto. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

Si da atto che la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 es.m.i. e dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata -PEC.

Letto, approvato e sottoscritto

Per AUSLMO

Il Direttore Amministrativo

Per AUSLPC

Il Direttore ad Interim UOC Amministrazione Rete Ospedale eTerritorio